



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO 3 Coordinamento USMAF-SASN
UFFICIO 10-Adempimenti Amm.vo Contabili

Agli Uffici USMAF-SASN
LORO SEDI

E p.c.: All'UFFICIO 1 DGPRE
SEDE

Al Comitato degli assistiti

dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it

OGGETTO: Protocollo di Intesa tra INPS e Ministero della salute per le attività di collaborazione connesse all'erogazione delle indennità di malattia a favore del personale navigante – Indicazioni operative.

In data 12 luglio 2019 è entrato in vigore il Protocollo d'intesa tra INPS e Ministero della Salute per le attività di collaborazione connesse all'erogazione delle indennità di malattia a favore dei lavoratori naviganti, marittimi e dell'aviazione civile.

L'intesa è stata siglata per far fronte alle criticità rilevate nell'ambito degli accertamenti medico-legali degli eventi morbosi del personale navigante, con particolare riguardo alle procedure di espletamento delle visite mediche di controllo.

L'obiettivo è, dunque, quello di ottimizzare, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, il flusso operativo e gestionale delle visite fiscali per le assenze per malattia dei predetti lavoratori al fine di assicurare una maggiore efficienza di risorse professionali, tecniche e finanziarie oltre che implementare il livello di efficacia delle attività medico legali connesse all'erogazione delle indennità di malattia.

Il Protocollo d'intesa ha durata triennale con possibilità di rinnovo alla scadenza per un ulteriore triennio.

VISITE MEDICHE DI CONTROLLO: RICHIESTA E GESTIONE.

Nell'ottica di garantire comportamenti omogenei nella gestione delle nuove procedure, si ritiene opportuno fornire le prime indicazioni operative:

1. su espressa delega del Ministero della Salute contenuta nel richiamato protocollo, la visita medica di controllo sarà curata direttamente dall'INPS, con le modalità già in uso per le altre categorie di lavoratori, nei casi in cui il marittimo da sottoporre a visita sia reperibile durante il periodo di malattia negli ambiti territoriali degli USMAF-SASN di seguito indicati:

- Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta;
- Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;
- Toscana ed Emilia Romagna,
- Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

2. la visita medica di controllo è richiesta dall'INPS, a mezzo Pec, all'USMAF-SASN territorialmente competente nei casi in cui il marittimo da sottoporre a visita sia reperibile durante il periodo di malattia nelle seguenti località: Genova, Bari, Napoli, Ercolano, Torre del Greco, Reggio Calabria, Cosenza, Palermo, Messina, Trapani, Catania e Mazara del Vallo.

In questi casi, l'USMAF-SASN territorialmente competente comunica tempestivamente, e comunque entro il termine di due giorni lavorativi, a mezzo Pec, alla sede INPS richiedente la possibilità o meno di disporre la visita medica di controllo:

- a) in caso di presa in carico della visita, gli esiti, senza alcun altro dato relativo alla salute, dovranno essere tempestivamente trasmessi, sempre via Pec, alla sede INPS che ha effettuato la richiesta. Il relativo verbale di accertamento dovrà essere trasmesso separatamente alla competente U.O. medico legale della sede INPS richiedente in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati relativi alla salute" e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;
- b) in caso di impossibilità della presa in carico ovvero di mancato riscontro alla richiesta dell'INPS nei termini previsti (due giorni), l'INPS provvederà ad effettuare la visita direttamente ed in autonomia, inviando il relativo verbale di accertamento alla Direzione Sanitaria afferente al SASN di competenza territoriale, nella medesima modalità citata al punto a), tenuto conto del principio di reciprocità e collaborazione tra Enti della P.A.

Le visite fiscali da effettuare su richiesta del datore di lavoro o dell'USMAF-SASN saranno gestite per il tramite del medico di controllo o del medico fiduciario *viciniore*, diverso da quello che ha in carico l'assistito.

Con riferimento al personale aeronavigante, le Parti hanno concordato che eventuali visite mediche richieste all'INPS dai datori di lavoro per l'accertamento dello stato di malattia siano gestite direttamente dall'INPS.

CERTIFICATI NECESSARI ALL'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA DA MALATTIA COMPLEMENTARE PER GLI ASSISTITI DAL SSN.

Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'erogazione dell'indennità di malattia complementare e risolvere le criticità emerse con le procedure che, ad oggi, prevedono la doppia certificazione relativa alle prestazioni medico legali dei marittimi a turno generale, le Parti hanno concordato che per questi ultimi per i quali sia cessato il rapporto di lavoro , assistiti dal SSN , la redazione e il rilascio in modalità telematica della certificazione medica sarà effettuata dal medico di medicina generale del SSN , che accerta lo stato patologico. La relativa indennità, ove spettante, sarà erogata dall'INPS, previa valutazione medico legale della certificazione medesima, tenuto anche conto dei criteri di congruità tra diagnosi e prognosi. Per questi lavoratori le visite mediche di controllo saranno disposte per competenza dall'INPS, così come previsto per la generalità dei lavoratori assistiti dal SSN e assicurati INPS contro la malattia.

Il Ministero della Salute, si impegna a rendere il giudizio di idoneità in occasione delle visite obbligatorie previste dalla vigente normativa (visite preventive d'imbarco, visite biennali e CLM). Ogni eventuale criticità, comprese quelle riguardanti la gestione dei flussi informativi dall'INPS al Ministero della Salute, sarà approfondita nell'ambito dell'Organismo di coordinamento centrale e dei Tavoli tecnici territoriali previsti dall'articolo 3 del richiamato Protocollo d'intesa.

Si invitano i Direttori USMAF-SASN a divulgare la presente nota al personale interessato (medici a convenzione , fiduciari, personale dell'accettazione etc.) e vigilare sull'osservanza della stessa.

Il Direttore dell'Ufficio 3
*Dott. Mauro Dionisio

Il Direttore dell'Ufficio 10
*Dott.ssa Cinzia Damonte

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993.